

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 8 giugno 2023, n. 179  
**Autorizzazione alla realizzazione nella ASL LE di n. 1 Centro di Procreazione Medicalmente Assistita di II livello di cui all'art. 6 del R.R. n. 2/2014.**

**Inammissibilità della richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Muro Leccese (LE) a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "I Giardini di Asclepio S.r.l." di Muro Leccese.**

**Parere favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Nardò (LE) a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "Tecnomed - Centro Medico Biologico S.r.l." di Nardò.**

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 15 del 19/01/2023 di conferimento *ad interim* dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice"*.

L'art. 8-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92 prevede che *"Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."*

La L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (*"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio- sanitarie pubbliche e private"*) e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 5 (*"Autorizzazioni"*), comma 1 che *"Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione (omissis) 1.4 centri di procreazione medicalmente assistita (PMA)"*;

- all'art. 7 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie"), comma 3 che "Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni."

La D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013 recante "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità del fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8 ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e art. 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004 (legge abrogata e sostituita dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. – n.d.r.)" stabilisce, *inter alia*, quanto segue:

"Considerato che:

(omissis) la Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie presenti in ambito regionale), anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture;

(omissis)

Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da 1) a 4), anche i seguenti:

6) in caso di rispondenza in egual misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazione di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste (fatto salvo il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i. e dagli altri atti regolamentari regionali aventi ad oggetto specifiche tipologie di strutture) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi."

\*\*\*

Il Regolamento Regionale del 12 febbraio 2014, n. 2, rubricato "Strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (Centri PMA): fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici", in vigore a far data dal 04/03/2014, così come disposto dal suo art. 1, individua "il fabbisogno, disciplina l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio, individua i requisiti minimi organizzativi, strutturali, impiantistici e tecnologici delle strutture sanitarie che possono erogare prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) distinte in tre livelli di intervento, I, II e III, a seconda della complessità delle caratteristiche tecnico-scientifiche, delle attrezzature necessarie nonché delle competenze mediche richieste, così come previsto dalle linee guida definite con decreto del Ministero della Salute del 21 luglio 2004 emanate in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Legge 40/2004)."

In relazione al fabbisogno, il previgente art. 9 del sopracitato Regolamento, rubricato "Determinazione del fabbisogno", prevedeva che:

"A modifica del Regolamento Regionale n. 3/2006, l'art. 1 sub. C lett. b), è sostituito dal seguente: 'il fabbisogno di prestazioni di PMA ai fini del rilascio del parere di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione di

un Centro PMA, viene rideterminato in un Centro PMA ogni 200.000 abitanti, con esclusione delle Aziende Ospedaliere e degli IRCCS.

Tenuto conto del fatto che i Centri PMA di II e III Livello ricomprendono le funzioni previste per i Centri, rispettivamente, di I e II Livello, il dimensionamento territoriale deve garantire:

- 1 Centro PMA di III Livello per ognuna delle macroaree, area del Salento, area di Bari ed area Puglia nord, come individuate dalla L.R. 23/2008;
- 1 Centro PMA di II Livello ogni 400.000 abitanti (o frazione superiore a 200.000) per ASL;
- 1 Centro PMA di I Livello ogni 400.000 abitanti (o frazione superiore a 200.000) per ASL.”.

La Legge regionale 30 novembre 2019, n. 52 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”, pubblicata sul BURP n. 139 del 21/11/2019 ed entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione, all’art. 51, rubricato “Disposizioni in materia di fabbisogno dei Centri di procreazione medicalmente assistita (Centri PMA)”, implicitamente abrogando il soprariportato art. 9 del R.R. n. 2/2014, ha statuito che:

“1. Il fabbisogno di prestazioni di procreazione medicalmente assistita (PMA) ai fini del rilascio del parere di compatibilità per l’autorizzazione alla realizzazione di un centro PMA è stabilito come segue: 1 centro PMA ogni 200 mila abitanti, con esclusione degli ospedali di II livello, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS.

2. Tenuto conto del fatto che i centri PMA di II e di III livello ricomprendono le funzioni previste per i centri, rispettivamente, di I e II livello, il dimensionamento territoriale deve garantire:

- a) 1 centro PMA di III livello per ognuna delle macroaree, area del Salento, area di Bari e area Puglia nord, come individuate dalla legge regionale 19 settembre 2008, n. 23 (Piano regionale di salute 2008 – 2010);
- b) 1 centro PMA di II livello ogni 400 mila abitanti (o frazione superiore a 200 mila) per ASL;
- c) 1 centro PMA di I livello ogni 400 mila abitanti (o frazione superiore a 200 mila) per ASL.

3. Con deliberazione di Giunta regionale viene definita la rete dei centri PMA della Regione Puglia.”.

Pertanto, rispetto alla previgente disposizione regolamentare in materia di fabbisogno di prestazioni di procreazione medicalmente assistita, l’art. 51 della L.R. n. 52/2019 prevede anche l’esclusione, dal calcolo del sopramenzionato fabbisogno, dei Centri PMA ubicati presso ospedali di II livello in aggiunta ai Centri PMA che insistono presso aziende ospedaliere (in particolare, il Centro PMA di I livello presso l’U.O. di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e Congelamento Gameti dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Consorziato di Bari ed il Centro PMA di I livello presso gli Ospedali Riuniti di Foggia) ed ai Centri PMA collocati presso IRCCS (non risultano attivati, allo stato, Centri PMA presso IRCCS).

Nell’arco temporale di cui alla sopra riportata D.G.R. n. 2037/2013 (decorrente dall’08/03/2020 al 07/05/2020), corrispondente al bimestre nel corso del quale, a seguito della pubblicazione della D.G.R. n. 276/2020 (27/03/2020), si è reso disponibile il fabbisogno residuo di n. 1 Centro PMA di II livello nell’ambito dell’ASL LE, non sono pervenute alla scrivente Sezione richieste di verifica di compatibilità in relazione alla realizzazione di un Centro PMA di II livello nell’ambito dell’ASL LE.

Nel corso del bimestre successivo (i.e., dall’08/05/2020 al 07/07 /2020) sono pervenute, per l’ambito territoriale dell’ASL LE:

- la richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Nardò (LE) il 13/05/2020 a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione di un Centro PMA di II livello della società “Tecnomed – Centro Medico Biologico S.r.l.” di Nardò;
- la richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Muro Leccese (LE) il 26/05/2020 a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione di un Centro PMA di II livello della società “I Giardini di Asclepio S.r.l.” di Muro Leccese.

Con Pec del 01/09/2021 il legale rappresentante della società “Prodia Srl” ha trasmesso alla scrivente Sezione ed al Comune di Muro Leccese la nota del 30/08/2021 ad oggetto “Richiesta di trasferimento

dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 del Centro PMA di I livello", acquisita con prot. n. AOO\_183/12922 del 06/09/2021, con cui ha rappresentato quanto segue:

" (...) Premesso che

- La società Prodia srl, ha acquistato il ramo di azienda relativo al Poliambulatorio/centro PMA "PRODIA" sito a MURO LECCESE (LE) in via EMIGRANTI n.51 dalla società "I Giardini di Asclepio srl", si allega il relativo atto notarile;
- La struttura denominata Poliambulatorio/Centro PMA "Prodia" sita a Muro Leccese (LE) in via Emigranti n. 51, è autorizzata come Centro PMA di I livello con DD n. 211 del 4/9/2020 e successivo aggiornamento con DD n. 356 del 21/12/2020;
- Con la cessione del ramo di azienda sono stati ceduti i beni, i rapporti di lavoro, diritti ed autorizzazioni, tra cui anche le pratiche in corso, ed in particolare la procedura atta ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di un centro PMA di II livello, avviata con l'istanza inoltrata al Comune di Muro Leccese il 17/02/2020 avente prot. 1326;
- Con la cessione del ramo di azienda nulla è mutato in merito ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi esistenti all'atto dell'acquisto;

#### CHIEDE

il trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio del Centro PMA di I livello, ai sensi dell'art. 9 c. 2 L.R. 9/2017, in capo alla società PRODIA srl, con sede legale a LECCE (LE) in via ALDO MORO, 47;

#### e COMUNICA

il subentro nella pratica atta ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di un centro PMA di II livello, avviata con l'istanza inoltrata al Comune di Muro Leccese (LE) il 17/02/2020 avente prot. 1326;

Si allega:

atto di cessione del ramo di azienda;

dichiarazioni di rispetto delle condizioni di cui al c.5 art.9 LR 9/2017,

documento di identità".

Con DD n. 307 del 19/11/2021 il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, ha determinato:

"di esprimere, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Muro Leccese (LE) a seguito dell'istanza della società "I Giardini di Asclepio S.r.l." di autorizzazione alla realizzazione di un Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di II livello di cui all'art. 6 del R.R. n. 2/2014, da ubicare in via degli Emigranti n. 51, con la precisazione che:

- la predetta società è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico - descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata al Comune di Muro Leccese;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Muro Leccese, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dal legale rappresentante della predetta società alla Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- l'esercizio dell'attività è subordinata al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, da parte di questa sezione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del R.R. n. 2/2014;
- che "l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale" (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) e che, in ogni caso, pur rientrando le attività di PMA tra i LEA, non sono state stabilite le relative tariffe, per cui le

*stesse, allo stato, non sono accreditabili;*

*conseguentemente, considerato che a seguito delle sopra riportata proposta di parere favorevole di compatibilità non residua nell'ambito dell'ASL LE fabbisogno regolamentare per la tipologia di struttura di cui trattasi, si propone di esprimere, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Nardò (LE) a seguito dell'istanza della società "Tecnomed – Centro Medico Biologico S.r.l." di autorizzazione alla realizzazione di un Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di II livello."*

Con DD n. 151 del 28/04/2022 il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, ha determinato:

*"di disporre, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio del Poliambulatorio/Centro PMA di I livello, con sede in Muro Leccese (LE) alla via degli Emigranti n. 51, dalla società "I Giardini di Asclepio S.r.l." alla società "Prodia S.r.l.", il cui Responsabile Clinico è il Dott. Di Filippo Aldo in qualità di Responsabile Clinico, in possesso di specializzazione in Ostetricia e ginecologia con documentata Esperienza pratica nel settore della PMA, ed il cui Responsabile di Laboratorio di 1° Livello è il Dott. Capoti Alessandra in possesso di Documentata esperienza pratica nel settore della PMA."*

Con ricorso R.G. n. 385/2022, presentato dinanzi al Tar Puglia, sede di Lecce, dalla società "Tecnomed Centro Medico Biologico S.r.l." contro la Regione Puglia e altri per l'annullamento, previa sospensiva:

- della nota prot. AOO\_183/15303 del 19/11/2021 e allegata D.D. n. 307 del 19/11/2021;
- della D.D. n. 1101 del 020/12/2021 del Comune di Nardò;
- della Determina del Comune di Muro Leccese di Autorizzazione alla realizzazione rilasciata a favore della società "I Giardini di Asclepio S.r.l. per il Centro PMA di II Livello;
- della D.G.R. n. 2037/2013;
- del R.R. n. 2/2014;
- della nota prot. AOO\_183/15163 della Regione Puglia;
- della nota prot. AOO\_183/8389 della Regione Puglia;
- della nota prot. n. 16269 del Direttore Generale dell'ASL LE ed acquisita al prot. della Regione con AOO\_183/14666 del 5/11/2021;
- della D.G.R. n. 276/2020;
- della nota prot. 9154 del 05/06/2020 e prot. 11551 del 16/07/2020 della Regione Puglia;
- della nota 17/07/2020 del Comune di Nardò;
- della nota 29/10/2020 del Comune di Nardò;
- della nota 5/2021 dell'ASL LE;
- della nota 26/05/2021 del Comune di Nardò.

Con Sent. n. 680/2023 il Tar Puglia, Sez. di Lecce, pronunciandosi sul predetto ricorso ha stabilito che: *"Il ricorso, in conclusione, è fondato nel merito, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, che dovranno essere integralmente revisionati dall'Amministrazione regionale resistente."*

Posto quanto sopra, atteso che:

- il Tar Puglia, Sez. di Lecce, con la sopra richiamata Sent. ha stabilito che la Regione deve procedere ad una revisione integrale dei provvedimenti oggetto di annullamento, tra i quali rientra la D.D. n. 307 del 19/11/2021 con la quale è stato rilasciato il parere di compatibilità a favore della società "I Giardini di Asclepio S.r.l." per il Centro PMA di II Livello;
- come sopra precisato, nell'arco temporale di cui alla sopra riportata D.G.R. n. 2037/2013 (decorrente dall'08/03/2020 al 07/05/2020), non sono pervenute alla scrivente Sezione richieste di verifica di

compatibilità in relazione alla realizzazione di un Centro PMA di II livello nell'ambito dell'ASL LE e nel corso del bimestre successivo (i.e., dall'08/05/2020 al 07/07/2020) sono pervenute, per l'ambito territoriale dell'ASL LE:

- la richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Nardò (LE) il 13/05/2020 a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione di un Centro PMA di II livello della società "Tecnomed – Centro Medico Biologico S.r.l." di Nardò;
  - la richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Muro Leccese (LE) il 26/05/2020 a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione di un Centro PMA di II livello della società "I Giardini di Asclepio S.r.l." di Muro Leccese;
- con Pec del 01/09/2021 il legale rappresentante della società "Prodia S.r.l." ha comunicato la cessione del ramo d'azienda del Centro PMA di I livello che ha, pertanto, subito un mutamento di titolarità dalla società "I Giardini di Asclepio S.r.l." alla società "Prodia S.r.l."

Per tutto quanto sopra riportato; atteso che:

- il legale rappresentante della società "Prodia S.r.l." ha comunicato la cessione del ramo d'azienda del Centro PMA di I livello che ha, pertanto, subito un mutamento di titolarità dalla società "I Giardini di Asclepio S.r.l." alla società "Prodia S.r.l.";
- il parere di compatibilità può essere rilasciato esclusivamente nei confronti del soggetto istante, ossia la società "I Giardini di Asclepio S.r.l." che, tuttavia, come innanzi precisato ha ceduto il ramo d'azienda relativo all'attività di PMA di I livello come si rileva dalla sopra richiamata D.D. n. 151 del 28/04/2022 con la quale la Scrivente Sezione ha determinato "il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio del Poliambulatorio/Centro PMA di I livello";
- a seguito del trasferimento, la società che ha richiesto l'autorizzazione alla realizzazione non è più in possesso del titolo di godimento/della disponibilità dell'immobile su cui insisterà la realizzanda struttura, previsto quale requisito essenziale ex art. 7, comma 1 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. al fine di ottenere il rilascio del parere di compatibilità regionale e della successiva autorizzazione alla realizzazione comunale;
- non è consentito il "subentro nella pratica atta ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di un centro PMA di II livello" del soggetto cessionario nell'istanza presentata dalla società cedente e che, al più, tale richiesta si configurerebbe quale nuova istanza collocabile nell'arco temporale di un bimestre successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza da parte della società cedente;
- pertanto, la richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Muro Leccese (LE) il 26/05/2020 a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione di un Centro PMA di II livello della società "I Giardini di Asclepio S.r.l." di Muro Leccese, insistente nel medesimo immobile e nei medesimi locali in cui viene esercitata l'attività di PMA di I livello oggetto di trasferimento, risulta inammissibile;

si propone, di dichiarare inammissibile la richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Muro Leccese (LE) a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione di un Centro PMA di II livello della società "I Giardini di Asclepio S.r.l." di Muro Leccese e di esprimere, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Nardò (LE) a seguito dell'istanza della società "Tecnomed – Centro Medico Biologico S.r.l." di autorizzazione alla realizzazione di un Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di II livello di cui all'art. 6 del R.R. n. 2/2014, da ubicare in via XX Settembre n. 16, con la precisazione che:

- la predetta società è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione

tecnico - descrittiva e nelle planimetrie allegata all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata al Comune di Nardò;

- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Nardò, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dal legale rappresentante della predetta società alla Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- l'esercizio dell'attività è subordinata al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, da parte di questa sezione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del R.R. n. 2/2014;
- che *“l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale”* (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) e che, in ogni caso, pur rientrando le attività di PMA tra i LEA, non sono state stabilite le relative tariffe, per cui le stesse, allo stato, non sono accreditabili.

### **VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. *“Definizione procedure specialistica ambulatoriale”* e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

### **DETERMINA**

- di dichiarare inammissibile la richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Muro Leccese (LE) a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione di un Centro PMA di II livello della società *“I Giardini di Asclepio S.r.l.”* di Muro Leccese e di esprimere, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Nardò (LE) a seguito dell'istanza della società *“Tecnomed – Centro Medico Biologico S.r.l.”* di autorizzazione alla realizzazione di un Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di II livello di cui all'art. 6 del R.R. n. 2/2014, da ubicare in via XX Settembre n.16, con la precisazione che:
  - la predetta società è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico - descrittiva e nelle planimetrie allegata all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata al Comune di Nardò;

- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Nardò, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dal legale rappresentante della predetta società alla Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
  - l'esercizio dell'attività è subordinata al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, da parte di questa sezione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del R.R. n. 2/2014;
  - che *“l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale”* (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) e che, in ogni caso, pur rientrando le attività di PMA tra i LEA, non sono state stabilite le relative tariffe, per cui le stesse, allo stato, non sono accreditabili;
- di notificare il presente provvedimento:
    - al Legale rappresentante della società *“I Giardini di Asclepio S.r.l.”* con sede in Muro Leccese (LE) alla via degli Emigranti n. 51;
    - al Legale rappresentante della società *“Tecnomed – Centro Medico Biologico S.r.l.”* con sede legale in Nardò (LE) alla via XX Settembre n.16;
    - al Direttore Generale dell'ASL LE;
    - al Sindaco del Comune di Muro Leccese;
    - al Sindaco del Comune di Nardò.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 10 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.



Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

**Il Responsabile P.O.**

(Irene Vogiatzis)

**Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità**

(Elena Memeo)